

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LE PROSSIME INNOVAZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI FISCALITÀ LOCALE

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 28 giugno ha approvato alcuni schemi di provvedimenti normativi, nei quali sono contenute disposizioni che (seppur tenendo presente che potranno essere oggetto anche di profonde modifiche) risultano interessare anche la fiscalità locale. Il disegno di legge recante primi interventi per il rilancio dell'economia, in particolare, all'art.11 reca alcune modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, dalle quali deriva una migliore specificazione della successione degli adempimenti che gravano sull'ente locale.

In base al nuovo testo che dovrebbe assumere l'art.1, c.3, del D.Lgs. n.360/1998, in virtù delle modifiche apportate dal predetto disegno di legge, la deliberazione comunale con la quale può essere stabilita l'aliquota della predetta addizionale «da applicare a partire dall'anno successivo», sarà pubblicata «su un sito informatico individuato con» apposito decreto ministeriale; ancor più rilevante è l'innovativa statuizione per la quale «l'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico». Tale disposizione va nel senso di superare i problemi legati alla conoscibilità della stessa deliberazione, avuto riguardo anche agli adempimenti dei sostituti d'imposta, con particolare riferimento alle problematiche operative legate alla definizione della trattenuta su redditi percepiti da soggetti residenti in comuni differenti.

La norma consente, infine, di fare chiarezza in merito alla disciplina cui fare riferimento per individuare il termine entro il quale deliberare la misura dell'addizionale, problematica conseguente al mancato coordinamento normativo fra l'art.28, c.1, della legge n.342/2000 (che, sostituendo il già citato primo comma dell'art.3, lo indicava nel 31 dicembre), e l'art.53, c.16, della legge n.388/2000, per il quale, in via generale, le tariffe e le aliquote d'imposta dei tributi locali devono essere deliberate entro la data di approvazione del bilancio di previsione, e, quindi - come è ormai consuetudine - anche dopo la fine dell'anno.

ALCUNE PRECISAZIONI SUL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 11 SETTEMBRE 2000, N.289, CONCERNENTE L'ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE LOCALI

L'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi locali e quelle di riscossione dei medesimi tributi e di altre entrate degli enti locali, è regolato dal D.M. 11 settembre 2000, n.289, che, in attuazione dell'art.53 del D.Lgs. n.446/1997, ne ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle finanze. L'art.19 di tale regolamento stabilisce che per partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi il cui oggetto consiste nelle predette attività, è necessaria l'iscrizione all'albo, iscrizione che deve risultare da attestazione rilasciata dalla Direzione centrale per la fiscalità locale ovvero da apposita autocertificazione prodotta dall'interessato al medesimo affidamento.

L'individuazione delle attività per il cui svolgimento necessita l'iscrizione - in altre parole l'ambito di applicazione della normativa surrichiamata - risulta, dunque, di particolare interesse per gli enti locali e per i diversi soggetti che operano nel campo della fiscalità locale. Sulla questione si è registrato un primo interessante pronunciamento del Ministero delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, espresso in risposta a una specifica richiesta allo stesso formulata da un Comune.

Il Ministero ha così precisato che “la rilevazione censimentaria degli immobili esistenti sul territorio comunale, al fine di accertare l’evasione totale e/o parziale, nonché l’esatta imposizione della TARSU e dell’ICI”, “costituisce attività di accertamento in quanto consente all’Ente di verificare le ragioni dei suoi crediti e la sussistenza di idonei titoli giuridici, di individuare i debitori e di quantificare le somme da incassare” (nota 11 giugno 2001, n.15395/2001- cfr. “Italia Oggi” del 6 luglio 2001, pag. 19). Per il Ministero delle Finanze, dunque, anche il censimento degli immobili – e, si ritiene, a prescindere dalle concrete modalità di effettuazione – è un’attività per il cui svolgimento si rende necessaria l’iscrizione all’albo.

Nell’ambito delle attività di accertamento riservate ai soggetti iscritti al predetto albo, in base a tale interpretazione, sono pertanto ricomprese anche tutte quelle che permettono all’ente di effettuare direttamente le fasi di liquidazione ed accertamento d’imposta, ovvero che consentono al Comune di individuare i contribuenti, definire la loro posizione debitoria anche attraverso operazioni di verifica oggettiva, fino ad accertare la sussistenza dei presupposti giuridici della pretesa tributaria. Per l’affidamento di detti servizi, l’amministrazione deve quindi rivolgersi a soggetti abilitati ex D.M. n.289/2000, sia nel caso in cui tali attività comportino la rilevazione sul campo degli immobili, come l’accesso alle unità immobiliari al fine di misurare la loro superficie, ovvero siano effettuate mediante l’utilizzo di sistemi informatici fondati sull’accesso ai dati catastali ovvero su altre informazioni georeferenziate (come, ad esempio, aerofotogrammetrie, SIT, ed altro).

Tale interpretazione corrisponde, peraltro, all’esigenza di affidare lo svolgimento di attività così importanti per l’amministrazione e delicate tenuto conto dei rapporti con i contribuenti, a soggetti le cui capacità tecniche, finanziarie e professionali siano adeguatamente verificate e comprovate dall’iscrizione all’albo tenuto dallo stesso Ministero.

Con i migliori saluti.

Luglio 2001